



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p><b>Art. 1</b> <b>Presentazione delle candidature</b></p> <p>1.Possono essere eletti alla carica di Presidente dell'Enpav e di Vice Presidente, tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale ed all'Ente esclusi i pensionati ancorché iscritti all'Albo. Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale ed all'Ente.</p> <p>2.L'elezione dei 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti avviene con il sistema delle liste concorrenti.</p> <p>Nella eventualità di mancata presentazione di più liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale, non si potrà procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Delegati dovrà essere riconvocata, pur restando valida la elezione degli altri Organi.</p>	<p><b>Art. 1</b> <b>Presentazione delle candidature</b></p> <p>1.Possono essere eletti alla carica di Presidente dell'Enpav <del>e di Vice Presidente,</del> tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale ed all'Ente esclusi i pensionati ancorché iscritti all'Albo. Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale ed all'Ente.</p> <p>2.L'elezione <b>del Presidente,</b> dei <b>6sette</b> componenti del Consiglio di Amministrazione, dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti avviene con il sistema delle liste concorrenti.</p> <p><b>Le elezioni si considerano valide anche nel caso di presentazione di una sola lista.</b></p> <p><del>Nella eventualità di mancata presentazione di più liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale, non si potrà procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Delegati dovrà essere riconvocata, pur restando valida la elezione degli altri Organi.</del></p>	<p>Il riferimento al Vice Presidente viene eliminato, l'elezione di tale carica avverrà in seno al CdA.</p> <p>Si passa da 6 a 7 componenti del CdA, considerando che uno di questi dovrà poi essere designato dal CdA come Vice Presidente. Quindi il numero complessivo dei componenti resta invariato</p> <p>Eliminando il sistema delle liste contrapposte, teoricamente si potrebbe verificare l'eventualità che vi sia una sola lista e in tal caso l'elezione è valida</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>3. Le liste per la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono comprendere un numero di candidati non inferiore a sei.</p> <p>Le liste per la candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale devono comprendere un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a sei.</p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere facoltativamente la candidatura alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p>	<p><b>3. Ciascuna lista deve contenere un candidato alla carica di Presidente, dieci candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, quattro candidati alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale, quattro candidati alla carica di Sindaco supplente.</b></p> <p><del>Le liste per la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono comprendere un numero di candidati non inferiore a sei.</del></p> <p><del>Le liste per la candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale devono comprendere un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a sei.</del></p> <p><b>In ciascuna lista dovrà essere garantita la presenza di candidati in rappresentanza della componente veterinaria libero professionale e della componente veterinaria pubblica.</b></p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere facoltativamente la candidatura alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Le candidature alle cariche di Presidente dell'Enpav e di Vice Presidente potranno essere indicate all'interno della lista dei candidati alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, oppure potranno essere presentate in un elenco a parte sottoscritto da almeno venti Delegati.</p> <p>4.Le liste devono contenere il nome, il cognome e la data di nascita di ciascun candidato e devono essere presentate e sottoscritte da almeno venti Delegati. Le firme dei sottoscrittori devono essere leggibili e devono recare l'indicazione della Provincia di appartenenza. Ciascun Delegato non può presentare e sottoscrivere più di una lista riferita a ciascuna carica, né far parte di più liste.</p> <p>5.Non è consentita la candidatura di un medesimo soggetto per più cariche.</p>	<p><del>Le candidature alle cariche di Presidente dell'Enpav e di Vice Presidente potranno essere indicate all'interno della lista dei candidati alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, oppure potranno essere presentate in un elenco a parte sottoscritto da almeno venti Delegati.</del></p> <p>4.Le liste devono contenere il nome, il cognome, la data di nascita, <b>l'appartenenza alla componente veterinaria della medicina pubblica o libero professionale</b> di ciascun candidato e devono essere presentate e sottoscritte da almeno venti Delegati. Le firme dei sottoscrittori devono essere leggibili e devono recare l'indicazione della Provincia di appartenenza. Ciascun Delegato non può presentare e sottoscrivere più di una lista. <del>riferita a ciascuna carica, né far parte di più liste.</del></p> <p>5.Non è consentita la candidatura di un medesimo soggetto per più cariche, <b>né è consentito candidarsi in più liste.-</b></p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p><b>Art. 2</b> <b>Insedimento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni</b></p> <p>1.L'Assemblea elettiva viene convocata dal Presidente dell'Enpav uscente, mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea elettiva si svolge in due giorni, il primo dei quali avrà come ordine del giorno l'insediamento del seggio elettorale e la presentazione delle candidature alle cariche di Presidente dell'Ente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p> <p>2. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervenga la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Accertata la validità della seduta, il Presidente dell'Enpav procede all'insediamento del seggio elettorale.</p> <p>3. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Enpav uscente ed è formato da due scrutatori designati dall'Assemblea tra i Delegati presenti, nonché dal Direttore Generale dell'Ente o da chi ne fa</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>Insedimento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni</b></p> <p>1.L'Assemblea elettiva viene convocata dal Presidente dell'Enpav uscente, mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea elettiva si svolge in due giorni, il primo dei quali avrà come ordine del giorno l'insediamento del seggio elettorale e la presentazione delle candidature alle cariche di Presidente dell'Ente, <del>Vice Presidente</del>, componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p> <p>2.L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervenga la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Accertata la validità della seduta, il Presidente dell'Enpav procede all'insediamento del seggio elettorale.</p> <p>3. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Enpav uscente ed è formato da due scrutatori designati dall'Assemblea tra i Delegati presenti, nonché dal Direttore Generale dell'Ente o da chi ne fa</p>	<p>E' stato eliminato il riferimento alla candidatura di Vice Presidente.</p>



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>le veci con funzioni di Segretario del seggio. Il candidato ad una delle cariche non può essere designato quale scrutatore. Il seggio elettorale fissa l'orario entro il quale possono essere presentate le liste dei candidati. Il numero progressivo di lista viene assegnato dal seggio elettorale secondo l'ordine e l'ora di presentazione. Le liste vengono esposte nel locale delle votazioni, con l'indicazione specifica, ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, dell'Ordine di appartenenza e della data di nascita. Scaduto il termine fissato dal seggio elettorale per la presentazione delle liste dei candidati, il Presidente dell'Enpav dichiara chiusa l'Assemblea e la rinvia all'ora stabilita del giorno successivo.</p> <p>4. Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente dell'Enpav ricostituisce il seggio e dichiara aperta la votazione.</p> <p>5. Il seggio elettorale riceve dall'Ente: a) le schede predisposte per le operazioni di voto, nonché matite copiative; b) l'elenco nominativo dei Delegati presenti con il numero dei voti spettanti a ciascuno di essi.</p>	<p>le veci con funzioni di Segretario del seggio. Il candidato ad una delle cariche non può essere designato quale scrutatore. Il seggio elettorale fissa l'orario entro il quale possono essere presentate le liste dei candidati. Il numero progressivo di lista viene assegnato dal seggio elettorale secondo l'ordine e l'ora di presentazione. Le liste vengono esposte nel locale delle votazioni, con l'indicazione specifica, ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, dell'Ordine di appartenenza e della data di nascita. Scaduto il termine fissato dal seggio elettorale per la presentazione delle liste dei candidati, il Presidente dell'Enpav dichiara chiusa l'Assemblea e la rinvia all'ora stabilita del giorno successivo.</p> <p>4. Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente dell'Enpav ricostituisce il seggio e dichiara aperta la votazione.</p> <p>5. Il seggio elettorale riceve dall'Ente: a) le schede predisposte per le operazioni di voto, nonché matite copiative; b) l'elenco nominativo dei Delegati presenti con il numero dei voti spettanti a ciascuno di essi.</p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p><b>Art. 4</b> <b>Procedimento elettorale</b></p> <p>1. Le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le schede elettorali sono di tre tipologie: una per le elezioni del Presidente dell'Ente e del Vice Presidente, una per le elezioni del Consiglio di Amministrazione ed una per le elezioni del Collegio Sindacale. Al Delegato viene consegnato, per ogni tipologia, un numero di schede pari ai voti cui ha diritto, precedentemente vidimate dal Presidente dell'Ente, ed una matita copiativa. Le schede elettorali vengono consegnate ai Delegati secondo l'ordine alfabetico della Provincia di appartenenza. Espletata l'operazione di voto, il Delegato appone la propria firma nel registro delle votazioni, accanto al proprio nominativo, e depone nell'urna le schede ripiegate in quattro.</p> <p>2. L'elettore deve esprimere la propria preferenza, contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.</p>	<p><b>Art. 4</b> <b>Procedimento elettorale</b></p> <p>1. Le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. <del>La</del> <del>scheda</del> <del>elettoral</del> <del>e</del> <del>i è unica sono di tre</del> <del>tipologie: una</del> per l'e elezioni <del>e</del> del Presidente dell'Ente <del>e del Vice Presidente, una per le elezioni</del> del Consiglio di Amministrazione <del>ed una per le elezioni</del> del Collegio Sindacale. Al Delegato viene consegnato, <del>per ogni tipologia,</del> un numero di schede pari ai voti cui ha diritto, precedentemente vidimate dal Presidente dell'Ente, ed una matita copiativa. Le schede elettorali vengono consegnate ai Delegati secondo l'ordine alfabetico della Provincia di appartenenza. Espletata l'operazione di voto, il Delegato appone la propria firma nel registro delle votazioni, accanto al proprio nominativo, e depone nell'urna le schede ripiegate in quattro.</p> <p>2. L'elettore deve esprimere la propria <del>scelta</del> <del>preferenza</del>, contrassegnando <b>la lista preferita</b>. <b>L'elettore deve poi esprimere la propria preferenza, contrassegnando</b> il nominativo de <del>il</del> <del>candidat</del> <del>o</del> <del>prescelt</del> <del>o</del>.</p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>3. Per l'elezione del Presidente dell'Ente e del Vice Presidente, l'elettore esprime il suo voto su un nominativo dei candidati alla carica di Presidente dell'Ente e su un nominativo dei candidati alla carica di Vice Presidente.</p> <p>4. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'elettore deve esprimere il voto di lista indicando il numero della lista prescelta. Nel caso in cui l'elettore non esprima il voto di lista ma solo le preferenze all'interno della lista, il voto si intende attribuito anche alla lista. Il voto attribuito solo alla lista non rileva ai fini dell'attribuzione delle preferenze all'interno della lista medesima. L'elettore esprime il suo voto su un numero non superiore a quattro di candidati al Consiglio di Amministrazione e</p>	<p>Per la carica di Presidente deve esprimere una preferenza, per la carica di Consigliere può esprimere fino a sette preferenze, per la carica di Sindaco effettivo può esprimere fino a tre preferenze e per la carica di Sindaco supplente può esprimere fino a tre preferenze, attribuendo per ogni carica preferenze ad entrambe le componenti della professione veterinaria, libero professionale e pubblica.</p> <p><del>3. Per l'elezione del Presidente dell'Ente e del Vice Presidente, l'elettore esprime il suo voto su un nominativo dei candidati alla carica di Presidente dell'Ente e su un nominativo dei candidati alla carica di Vice Presidente.</del></p> <p><del>4. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'elettore deve esprimere il voto di lista indicando il numero della lista prescelta. Nel caso in cui l'elettore non esprima il voto di lista ma solo le preferenze all'interno della lista, il voto si intende attribuito anche alla lista. Il voto attribuito solo alla lista non rileva ai fini dell'attribuzione delle preferenze all'interno della lista medesima. L'elettore esprime il suo voto su un numero non superiore a quattro di candidati al Consiglio di Amministrazione e</del></p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
su un numero non superiore a quattro di candidati al Collegio Sindacale.	<del>su un numero non superiore a quattro di candidati al Collegio Sindacale.</del>	
<p><b>Art. 6</b></p> <p><b>Casi di nullità</b></p> <p>1. Nel caso in cui le preferenze espresse siano superiori al numero dei candidati da votare, si considera valido solo il voto di lista.</p> <p>2. Le preferenze possono essere assegnate solo ai candidati della lista votata, pena la nullità delle preferenze espresse, pur restando valido il voto di lista.</p> <p>3. E' integralmente nullo il voto contenuto in schede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che non siano quelle predisposte dall'Ente</li><li>• che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto</li><li>• che non contengano il voto di lista e che riportino i nominativi di candidati di più liste</li></ul>	<p><b>Art. 6</b></p> <p><b>Casi di nullità</b></p> <p>1. Nel caso in cui le preferenze espresse siano superiori al numero dei candidati da votare, si considera valido <del>solo</del> il voto di lista.</p> <p><del>2. Le preferenze possono essere assegnate solo ai candidati della lista votata, pena la nullità delle preferenze espresse, pur restando valido il voto di lista.</del></p> <p><del>3</del>2. E' integralmente nullo il voto contenuto <del>inella</del> scheda <del>che</del>:</p> <p><del>a) che non siano</del> <del>quell</del><del>ae</del> predispost<del>ae</del> dall'Ente</p> <p><del>b) che presentino</del> scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto</p> <p><del>c) che riportino le preferenze a favore di candidati di liste diverse non contengano il voto di lista e che riportino i nominativi di candidati di più liste</del></p> <p>3. La nullità delle preferenze espresse riguardo ad una carica non inficia la validità del voto con riferimento alle preferenze correttamente indicate.</p>	<p>Il comma 2 viene abrogato in quanto assorbito dalla lettera c) del successivo comma 3</p>





REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>4. La nullità di una o più preferenze espresse non inficia la validità del voto con riferimento alle preferenze correttamente indicate.</p> <p>5. In caso di mancata espressione di voto per una o più candidature, la scheda è considerata valida relativamente alle preferenze correttamente espresse.</p> <p>6. In caso di mancata espressione del voto di lista, qualora siano state correttamente espresse le preferenze relative ai candidati, il voto si intende attribuito anche alla lista di appartenenza dei candidati votati.</p>	<p><del>4. La nullità di una o più preferenze espresse non inficia la validità del voto con riferimento alle preferenze correttamente indicate.</del></p> <p><del>54.</del> In caso di mancata espressione di voto per una o più candidature, la scheda è considerata valida relativamente alle preferenze correttamente espresse.</p> <p><del>56.</del> In caso di mancata espressione del voto di lista, qualora siano state correttamente espresse le preferenze relative ai candidati, il voto si intende attribuito anche alla lista di appartenenza dei candidati votati.</p>	
<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Proclamazione alla carica di Presidente dell'Ente e di Vice Presidente</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Presidente dell'Ente e di Vice Presidente è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. Sono eletti Presidente dell'Ente e Vice Presidente i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive candidature.</p>	<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Proclamazione alla carica di Presidente dell'Ente e di Vice Presidente</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Presidente dell'Ente <del>e di Vice Presidente</del> è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. <del>Sono-E'</del> eletto<i>i</i> Presidente dell'Ente <del>e Vice Presidente</del> il candidato<i>i della lista</i> che <del>hanno</del> riportato il maggior numero di voti.<del>-per le rispettive candidature.</del></p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p><b>Art. 8</b> <b>Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. Sono eletti Consiglieri i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto.</p> <p>In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata. In sostituzione del candidato pensionato della lista che ha riportato il secondo posto, viene proclamato il primo dei candidati non eletti.</p>	<p><b>Art. 8</b> <b>Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. Sono eletti Consiglieri i <del>quattro</del> <b>cinque</b> candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata <b>in rappresentanza della componente veterinaria libero professionale</b> ed i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze <b>all'interno della medesima nella lista che ha riportato il secondo posto in rappresentanza della componente veterinaria pubblica.</b></p> <p>In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. <del>Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata. In sostituzione del candidato pensionato della lista che ha riportato il secondo posto, viene proclamato il primo dei candidati non eletti.</del></p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p><b>Art. 9</b> <b>Proclamazione alla carica di Sindaco</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. Sono eletti Sindaci effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto.</p> <p>In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>Sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze ed il primo dei non eletti della lista che ha riportato il secondo posto. Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato</p>	<p><b>Art. 9</b> <b>Proclamazione alla carica di Sindaco</b></p> <p>1. La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente è fatta dal Presidente del seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio. Sono eletti Sindaci effettivi <b>e Sindaci supplenti</b> i due candidati <b>per le rispettive cariche</b> che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata <b>in rappresentanza della componente veterinaria libero professionale e un candidato</b> <del>ed il candidato</del> che ha ottenuto il maggior numero di preferenze <b>all'interno della medesima nella lista in rappresentanza della componente veterinaria pubblica.</b> <del>che ha riportato il secondo posto.</del></p> <p>In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p><del>Sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze ed il primo dei non eletti della lista che ha riportato il secondo posto. Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato</del></p>	



REGOLAMENTO ELEZIONI COMPONENTI CDA E CS	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
della lista più votata. In sostituzione del candidato pensionato della lista che ha riportato il secondo posto, viene proclamato il primo dei candidati non eletti.	<del>della lista più votata. In sostituzione del candidato pensionato della lista che ha riportato il secondo posto, viene proclamato il primo dei candidati non eletti.</del>	
<b>Art. 11</b> <b>Comunicazioni agli eletti</b> 1. La proclamazione viene comunicata dall'Ente agli interessati con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. 2. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere comunicata all'Ente con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione. 3. In caso di mancata accettazione, viene proclamato eletto il primo fra i candidati risultati non eletti della medesima lista.	<b>Art. 11</b> <b>Comunicazioni agli eletti</b> 1. La proclamazione viene comunicata dall'Ente agli interessati con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. 2. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere comunicata all'Ente con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione. 3. <b>Per le cariche di Consigliere e Sindaco,</b> in caso di mancata accettazione <b>della carica</b> , viene proclamato eletto il primo fra i candidati risultati non eletti della medesima lista.	